

DISPOSIZIONE N. 17646

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Vista la precedente disposizione n. 17628 del 6 ottobre 2015, con la quale è stato emesso un bando di concorso per il conferimento n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica, di durata annuale rinnovabile per un ulteriore anno, da usufruire presso i Laboratori Nazionali del Sud dell'INFN sul seguente tema di ricerca: "Descrizione teorica delle reazioni nucleari di transfer e scambio di carica - Theoretical description of charge-exchange and transfer nuclear reactions";

vista la richiesta del 7 ottobre 2015, del Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud, con la quale si chiede di eliminare il comma 4 dell'art.3 del bando di concorso disposizione n. 17628 del 6 ottobre 2015, che riporta: i candidati possono presentare domanda entro e non oltre il compimento del decimo anno dal conseguimento del dottorato di ricerca. Tale termine può essere aumentato nei casi di seguito elencati. Le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:

- a) in caso di maternità: 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

DISPONE

- 1) di modificare l'art. 3 della disposizione n. 17628 del 6 ottobre 2015, con la quale è stato emesso un bando di concorso per il conferimento n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca scientifica, di durata annuale rinnovabile per un ulteriore anno, da usufruire presso i Laboratori Nazionali del Sud dell' INFN sul seguente tema di ricerca: "Descrizione teorica delle reazioni nucleari di transfer e scambio di carica - Theoretical description of charge-exchange and transfer nuclear reactions" come segue:

Per la partecipazione al concorso è richiesto:

- il possesso del dottorato di ricerca in una delle seguenti discipline: Fisica o titolo equivalente conseguito all'estero;

ovvero

essere in possesso della laurea conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99 oppure della Laurea Specialistica oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04, in Fisica, o titolo equivalente conseguito all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea di cui almeno due anni svolti in qualità

di dottorando in Italia o all'estero.

Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituto Superiore italiani o presso Università o Istituto Superiore stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire al Direttore della Struttura la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso.


Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo dell'Istituto.

Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

La valutazione del possesso di tali requisiti è affidata al Direttore della Struttura interessata; nel caso in cui i candidati che hanno presentato domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, la valutazione del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea di cui almeno due anni svolti in qualità di dottorando in Italia o all'estero, è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5.

L'assegno di ricerca non può essere attribuito a chi abbia già utilizzato assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, per un periodo di sei anni; dal calcolo dei sei anni sono esclusi i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Nel caso in cui il candidato risultato vincitore abbia già maturato assegni per un periodo inferiore a sei anni, l'assegno di ricerca annuale e/o il suo eventuale rinnovo sarà conferito fino alla concorrenza del suddetto limite.



II PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)

